ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 4

Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresi', parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624.

Versione in vigore dal 17 marzo 1967, non più in vigore dal 1 gennaio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	I — Attribuzioni ed ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-4-partecipazione-del-ministro-a-comitati-di-ministri-ed-al-consiglio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it